



COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 26 del 07-06-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **sette** del mese di **giugno** alle ore **18:30**, nella **Sala Consiliare**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor **Geom. MARCO FERRETTI** il Consiglio Comunale. Partecipa Il Segretario Comunale **Dott.ssa ELISA ALBINI**.

MARCO FERRETTI	Sindaco	Presente
STEFANO ANSELMI	Consigliere	Presente
LOREDANA SERPELLONI	Consigliere	Presente
MARCO LAMANNA	Consigliere	Presente
FEDERICA BEZZI	Consigliere	Presente
ERNESTO ABBIATI	Consigliere	Presente
EGIDIO SOLDATI	Consigliere	Presente
MAURO CARBONE	Consigliere	Presente
PIETRO DONVITO	consigliere	Presente
LUCIANA MODONESI	Consigliere	Assente
FABIO ODELLI	Consigliere	Presente
EMILIO CANNISTRA'	Consigliere	Assente
OMAR BERTELLI	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 11 E ASSENTI N. 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Il Sindaco propone di trattare contemporaneamente i punti n. 1), 2), 3) e 4) iscritti all'ordine del giorno, in quanto vertenti sulle stesse tematiche.

Tutti i Consiglieri comunali presenti si sono espressi favorevolmente.

Pertanto, per la discussione e gli interventi di cui ai punti 2), 3) e 4) si rinvia alla precedente deliberazione in cui è stato discusso il punto n.1).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

VISTI in particolare:

- a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: *“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”;*
- b) il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.”;*
- c) l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...”;*
- d) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*.

RICHIAMATO l'atto n. 443 del 31 ottobre 2019, con il quale ARERA ha deliberato i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la delibera ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri

comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto il nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RICHIAMATO l’art. 5 della deliberazione n. 443/2019 di Arera in base alla quale per il 2020 e 2021, sulla base delle disposizioni di cui al MTR, sono definiti:

- l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle previste dal DPR 158/1999;

VERIFICATO che tale metodo è stato applicato a partire dall’anno 2020;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del DL n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della Tari, indicati nel citato DPR n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza di regolarità delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO CHE:

- a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del 07/06/2021 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2021, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell’ARERA;
- b) ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle

componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

c) il servizio Tributi ha predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del tributo Tari, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n.147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario redatto;

RICHIAMATI gli artt. 42 e 149 del vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) rispettivamente in merito alla potestà impositiva autonoma assicurata agli enti locali nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente, e alla competenza dell'organo consiliare per l'adozione di atti in materia regolamentare;

VISTO l'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021 che prevede, per l'esercizio finanziario 2021, di stabilire al 30/06/2021 il termine per l'approvazione delle tariffe tari 2021, con una scadenza separata dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tributi Economato;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria

VERIFICATA la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti da parte del Segretario Comunale, a norma dell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 9 (Ferretti Marco, Anselmi Stefano, Serpelloni Loredana, Lamanna Marco, Bezzi Federica, Abbiati Ernesto, Soldati Egidio, Carbone Mauro e Donvito Pietro) e n. 2 astenuti (Bertelli Omar e Odelli Fabio), espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del provvedimento;

2) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti Tari anno 2021 per le utenze domestiche e non domestiche che trovano applicazione per l'esercizio 2021 e determinate sulla base del Piano Finanziario approvato con Delibera di C.C. n. del 07/06/2021, di seguito riportate:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,3163	36,98
2 componenti	0,3690	62,01
3 componenti	0,4067	77,31
4 componenti	0,4368	96,00
5 componenti	0,4669	120,16
6 o più componenti	0,4895	135,15

Utenze non domestiche

COMUNI FINO A 5.000 abitanti			
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5927	0,5608
2	Campeggi, distributori carburanti	0,6929	0,9054
3	Stabilimenti balneari	0,5260	0,6920
4	Esposizioni, autosaloni	0,3644	0,4804
5	Alberghi con ristorante	1,1460	1,5023
6	Alberghi senza ristorante	0,7932	1,0407
7	Case di cura e riposo	0,8811	1,1519
8	Uffici, agenzie	0,9858	1,2938
9	Banche, Istituti di credito e studi professionali	0,5109	0,6709
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,9534	1,2488
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,2894	1,6855
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,8806	1,1484
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,9978	1,3014
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,7439	0,9771
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,8957	1,1693
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,2965	5,6176
17	Bar, caffè, pasticceria	3,2313	4,2227
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,5624	2,0434
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,3671	1,7828
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,3796	7,0407
21	Discoteche, night club	0,9232	1,2122

3) di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell'area tributi economato per gli adempimenti di competenza;

4) di disporre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e ss.mm. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA ED ACCOLTA la proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267;

CON VOTI favorevoli n. 9 (Ferretti Marco, Anselmi Stefano, Serpelloni Loredana, Lamanna Marco, Bezzi Federica, Abbiati Ernesto, Soldati Egidio, Carbone Mauro e Donvito Pietro) e n. 2 astenuti (Bertelli Omar e Odelli Fabio), espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267.

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

CONSIGLIO COMUNALE IN DATA **07-06-2021** DELIBERA N.26

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART. 49
del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA : Favorevole

San Zeno Naviglio, li 25-05-2021

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TRIBUTI
(F.to CLAUDIO DAL BEN)

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole

San Zeno Naviglio, li 25-05-2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to MICELA ACERBIS)

PARERE DEL SEGRETARIO

Favorevole sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti – art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Zeno Naviglio, li 07-06-2021

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ELISA ALBINI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Geom. MARCO FERRETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ELISA ALBINI

ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELISA Dott.ssa ALBINI

San Zeno Naviglio, li 07-06-2021

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Visti gli articoli 124 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, della legge 18 giugno 2009 numero 69, certifico che la presente deliberazione, in data odierna:

- È stata pubblicata sul sito informatico del Comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ (Rep. n. _____);
- Ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n° 267/2000, viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

IL MESSO COMUNALE

San Zeno Naviglio, li _____

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

San Zeno Naviglio, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ELISA ALBINI

La presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3, del Decreto Legislativo n° 267/2000.